

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 23/10/2014**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36624-aspatti-fiscali-delle-polizze-assicurative-per-gli-amministratori-di-societa>**

**Autori: Ivan Renusi, Riccardo Scardovelli, AR redazione**

## **ASPETTI FISCALI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'**



## ASPETTI FISCALI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

### PREMESSA

Il contratto di assicurazione è definito dall'**articolo 1882 del codice civile**, come quell'accordo col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Si tratta di una fattispecie negoziale in cui di solito sono individuabili tre figure:

1. **Contraente**, vale a dire la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, versa i premi e può esercitare tutti i diritti propri del contratto, quali il riscatto, la modifica del beneficiario o la cessione della polizza; nei casi in esame la contraente è sempre la Società.
2. **Assicurato**, ossia la persona fisica (che potrebbe anche essere diversa dal contraente) sulla cui vita è stipulato il contratto; nei casi in esame l'assicurato è l'Amministratore.
3. **Beneficiario**, ossia la persona fisica o giuridica indicata dal contraente quale destinataria delle somme assicurate (capitale o rendite) al verificarsi dell'evento assicurato.

È consuetudine per le Società provvedere al versamento di **premi assicurativi per la copertura di specifici rischi che si possono verificare in capo agli amministratori**, considerato il delicato incarico che gli stessi ricoprono.

Nello specifico, si possono distinguere le seguenti tipologie di polizze assicurative a cui corrispondono diversi trattamenti fiscali.

### 1) POLIZZE SANITARIE, PER INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI e CASO MORTE

Le assicurazioni **sanitarie** tutelano il rischio "malattia" e consentono, ad esempio, la possibilità per l'amministratore di vedersi rimborsate le spese mediche per visite specialistiche, esami diagnostici e degenze ospedaliere con attribuzione di una diaria giornaliera.

Le polizze contro gli **infortunati extraprofessionali** coprono gli eventi accidentali che si verificano al di fuori dal "luogo di lavoro" e che possono menomare, in via temporanea o permanente, l'amministratore.

Infine, le assicurazioni **in caso di morte** (dette anche di "puro rischio") prevedono che il "capitale" venga corrisposto solo se l'amministratore muore durante la durata della polizza.



Sotto il profilo fiscale è importante verificare i beneficiari delle polizze, distinguendo i seguenti due casi:

## 1) beneficiari sono gli amministratori (o eredi)

Il **premio** corrisposto rappresenta per la società un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi (art. 95 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – c.d. Tuir), come “compenso amministratori”.

Per gli amministratori, invece, il premio viene considerato come un “compenso in natura” (fringe benefit) e come tale viene assoggettato ad imposizione diretta in “busta paga” per lo stesso ammontare, ma solo se di importo superiore ad € 258,23 (ai sensi dell’art. art. 51, c. 3 del Tuir).

In tal senso la Circolare n. 326/97 ha chiarito che concorrono a formare il reddito per i dipendenti e collaboratori ad essi assimilabili anche “i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali (quelli relativi ad assicurazioni per infortuni professionali sono, invece, esclusi da tassazione) pagati dal datore di lavoro”.

**In caso di infortunio** l’indennizzo percepito dall’amministratore costituisce, ai sensi dell’art. 6, c. 2 del Tuir, un provento in sostituzione di redditi e, pertanto, concorre alla formazione del reddito e viene tassato in via ordinaria (fatta salva la possibilità di optare per la *tassazione separata* qualora ricorrano i requisiti dell’art. 17 del Tuir).

Il principio generale è, infatti, quello per cui le somme percepite con funzione di sostituzione o integrazione di componenti reddituali (lucro cessante) costituiscono *reddito della stessa categoria* dei redditi sostituiti o integrati.

La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato come debbano essere considerati “redditi imponibili” i soli indennizzi risarcitori di “lucro cessante”, in quanto afferenti a “redditi perduti” nella maturazione o corresponsione futura; mentre non sono da assoggettare a tassazione risarcimenti che reintegrano danni e perdite subite (cd. “danno emergente”) e non il mancato guadagno futuro.

In conclusione, sono da assoggettare a tassazione le indennità conseguite a titolo di risarcimento (anche assicurativo) di danni consistenti nella perdita di redditi, con esclusione, sempre ai sensi del citato art. 6, c. 2 del Tuir, di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte; infatti, **in caso di morte** dell’amministratore l’indennizzo percepito dagli eredi non costituisce reddito imponibile.

## 2) beneficiaria è la società

Il **premio** pagato dalla società rappresenta per la stessa un costo d’esercizio deducibile in quanto la stipula del contratto assicurativo ha come scopo la tutela degli interessi del patrimonio aziendale, nel pieno rispetto del principio di inerenza all’attività.

In tal caso, il premio non concorre alla formazione del reddito dell’amministratore.

L’**indennizzo** assicurativo percepito dalla società, in caso di sinistro, costituisce una sopravvenienza attiva tassabile.



## 2) POLIZZE PER INFORTUNI PROFESSIONALI

Tali polizze coprono gli infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'incarico di amministratore; pertanto, essendo il rischio strettamente collegato con l'incarico ricoperto, il **premio** pagato è un costo deducibile per la società.

In capo all'amministratore, invece, non vi sarà alcuna imposizione fiscale in quanto il premio pagato non rappresenta compenso in natura tassabile.

La stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 178/2003, ha avuto modo di precisare che i premi pagati per la sottoscrizione di polizze assicurative stipulate a favore di amministratori e finalizzate alla copertura degli atti compiuti dagli stessi nell'esercizio dei relativi incarichi e funzioni, non costituiscono fringe benefit e non si sommano, pertanto, alla posizione reddituale personale degli amministratori stessi, in quanto la stipula dei contratti di assicurazione sottostanti risponderrebbe proprio ad un interesse esclusivo della società.

**In caso di sinistro**, l'assicurazione eroga l'indennizzo direttamente all'amministratore. Il risarcimento non costituisce reddito imponibile in capo all'amministratore.

### **Nota**

Spesso vengono proposte polizze infortuni "miste", che coprono sia dai rischi professionali che da quelli extraprofessionali; l'imputazione a costo di tali prodotti assicurativi è facilmente contestabile dall'Agenzia delle Entrate in caso di controlli.

Pertanto, è sempre opportuno stipulare due distinte polizze, una per i rischi aziendali (deducibile per la società e non tassata in capo all'amministratore) ed una per i rischi extra aziendali (deducibile per la società ma che non costituisce reddito tassabile per l'amministratore).

Nel caso di un'unica polizza, è consigliabile quantomeno suddividere il premio.

## 3) POLIZZE PER RESPONSABILITA' PATRIMONIALE VERSO TERZI

Sono polizze stipulate a copertura di perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori potrebbero subire a seguito di *azioni di responsabilità civile* intentate nei loro confronti o verso la società da terzi lesi, in forza degli atti compiuti nello svolgimento delle loro funzioni.

Tali polizze consentono agli amministratori di svolgere il proprio incarico senza rischiare che la responsabilità degli atti ricada sul proprio patrimonio.

**I premi** corrisposti sono deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, atteso che la polizza viene stipulata ad interesse esclusivo della società.

Allo stesso tempo, fatta eccezione per gli atti dolosi o fraudolenti e al di fuori delle ipotesi in cui gli amministratori abbiano ottenuto profitti o vantaggi personali, i premi pagati non costituiscono "compenso in natura" per gli amministratori e, quindi, non concorrono alla formazione del loro reddito.



Eventuali **rimborsi dei danni** corrisposti dall'assicurazione costituiscono per il beneficiario (amministratore) un mero risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato per effetto dello svolgimento dell'attività professionale e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito.

#### 4) POLIZZE IN CASO DI VITA

Le assicurazioni “in caso di vita” sono sostanzialmente operazioni di capitalizzazione, ovvero dei contratti con cui la compagnia di assicurazione si impegna, a fronte del pagamento del premio da parte della società, a corrispondere il capitale maturato alla scadenza comprendente il rimborso dei premi pagati e il rendimento maturato.

Vengono, altresì, dette “polizze a corresponsione” in quanto prevedono che, decorso un certo periodo di tempo, vi sia, comunque, la corresponsione di una somma, anche nell'ipotesi di permanenza in vita dell'amministratore assicurato; infatti, caratteristica fondamentale di tali polizze è l'assenza di una variabile aleatoria correlata al ciclo di vita umana a cui ricollegare la corresponsione di un indennizzo.

Anche in questo caso, sotto il profilo fiscale, è necessario distinguere due casi:

##### 1) **beneficiari sono gli amministratori (o eredi)**

Il **premio** corrisposto origina, per la società, un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi (art. 95 Tuir), come “compenso amministratori”.

I premi concorrono, quali “compensi in natura”, alla formazione del reddito dell'amministratore per lo stesso ammontare, ma solo se di importo superiore ad € 258,23 (ex. art. art. 51, c. 3 del Tuir).

Ai sensi del citato art. 6, comma 2, del Tuir, possiamo distinguere il caso di **decesso dell'amministratore**, nel quale l'indennizzo percepito dagli eredi beneficiari non viene assoggettato a tassazione, dal caso in cui il **l'amministratore è ancora in vita** al termine della polizza e dovrà assoggettare a tassazione l'indennizzo percepito solamente se viene conseguito a fronte della perdita di redditi.

##### 2) **beneficiaria è la società.**

Nell'ambito di tali polizze, la società beneficiaria tratterà i relativi **premi assicurativi** versati registrandoli nell'attivo dello stato patrimoniale tra le Immobilizzazioni finanziarie; i versamenti, non costituiscono costo per la società e, pertanto, non vi sarà alcuna deducibilità fiscale degli stessi. Allo stesso modo, i premi pagati non concorreranno alla formazione del reddito dell'amministratore.

Al momento del **rimborso**, la società dovrà assoggettare a tassazione il rendimento finanziario percepito indicandolo tra i “proventi finanziari” ed estinguere i crediti iscritti tra le immobilizzazioni.



## SCHEMA RIASSUNTIVO

Tipo polizza	Beneficiario	Deducibilità dei premi per la società	Imponibilità dei premi per amministratore	Imponibilità indennizzi
<b>Infortuni extra professionali / Sanitarie</b>	Società	SI	NO	SI
	Amministratori	SI	SI (se > € 258,23)	SI NO, se invalidità permanente
<b>Polizza caso di morte</b>	Società	SI	NO	SI
	Amministratori / Eredi	SI	SI (se > € 258,23)	NO
<b>Infortuni professionali</b>	Amministratori	SI	NO	NO
<b>Responsabilità patrimoniale v/terzi</b>	Amministratori	SI	NO	NO
<b>Polizza in caso di Vita</b>	Società	NO	NO	SI
	Amministratori	SI	SI (se > € 258,23)	SI/NO
	Eredi	SI	SI (se > € 258,23)	NO

Cordiali saluti.

*Dott. Comm. Riccardo Scardovelli*